REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 CARBONIA

Deliberazione n. 320

Adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2011

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari, relativa alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

PREMESSO che il decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998 n.142, prevede che i tirocini si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università ed Enti Pubblici e/o privati per garantire una corretta formazione professionale dei futuri operatori;

VISTO il D.P.R n.162 del 10 marzo 1982, " Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", il D.M del 01 Agosto 2005 "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

PREMESSO che l'Università degli Studi di Cagliari, intende attuare nell'interesse della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, una convenzione con la Ns Azienda al fine di avvalersi delle attrezzature e dei servizi logistici presenti nella struttura, per le attività professionalizzanti rientranti negli standar della formazione specialistica;

PRESO ATTO che con nota prot.n.12264 del 25 maggio 2011, l'Università degli Studi di Cagliari per la "Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera", rappresentata dalla Prof. Anna Maria Fadda, propone con la stipula di una convenzione la collaborazione di questa Azienda per lo svolgimento dell'attività formativa degli specializzandi della scuola in oggetto;

ACCERTATO che l'Università degli studi di Cagliari ai sensi dell'art.7, della suddetta convenzione, garantisce che lo specializzando sia coperto da un assicurazione che copra tutti i rischi professionali e gli infortuni nonché la responsabilità civile verso terzi in dipendenza dell'attività svolta presso le strutture dell'azienda, con le modalità previste per il personale non strutturato;

PRESO ATTO che in conformità alle disposizioni citate nel precedente paragrafo, vengano confermati gli impegni ad assolvere detti adempimenti;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Farmacia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale si propone la regolamentazione delle attività a carico del proponente e dell'Ente ospitante, conforme alle disposizioni normative delle legge 196/97;

RITENUTO di aderire al programma dei tirocini promossi dall'Università di Cagliari per la " Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera";

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio affari generali e Legali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitari:

DELIBERA

- di sottoscrivere la convenzione proposta dall'Università di Cagliari, per l'attività di tirocinio dei propri studenti iscritti presso la "Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera";
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.
- di approvare l'allegato schema di convenzione;

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Resp. Serv. Affari Generali

add

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 320 del 3 GIU. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 14 GIU. 2011 al 28 GIU. 2011

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali

destinatari:
Servizio affari generali

Ric 25.05.2011

Prot N° 12264 25 MAG. 2011

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO FARMACO CHIMICO TECNOLOGICO

Prof. Anna Maria Fadda
Via Ospedale, 72 -09124 CAGLIARI
Tel : (39)0706758565; fax : (39)0706758710; e-mail : mfadda@unica.it

Chiar-mo Dott.
Maurizio Calamida
Direttore Generale
Azienda Unità Sanitaria Locale n.7
Carbonia

Oggetto: Convenzione Azienda di Unità Sanitaria Locale n.7 e Università di Cagliari per Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Chiar.mo Dott. Simeone,

in relazione all'argomento di cui all'oggetto e facendo seguito agli accordi intercorsi tra la Facoltà di Farmacia dell'Università di Cagliari e l'Azienda di Unità Sanitaria Locale n.7, che già dal Febbraio 2008 avevano manifestato la volontà di contribuire, ciascuna per le proprie competenze, allo svolgimento dell'attività formativa degli Specializzandi della Scuola in oggetto (come da lettera di intenti) attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, Le invio la proposta di Convenzione relativa affinché possa essere da Lei valutata e quindi firmata.

In qualità di referente per la Scuola di Specializzazione in Farmacia dell'Università di Cagliari, sono a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti.

Anna Maria Fadda

Anna Maria Fadda

Cagliari, 20 Maggio 2011

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

E

L'AZIENDA di UNITÀ SANITARIA LOCALE n. 7- CARBONIA

- L'Università Degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "UNIVERSITA'", con sede in Cagliari in via Università, 40, cod. fisc. 80019600925, in persona del proprio Rettore e rappresentante legale Prof. Giovanni Melis.
- L'Azienda di Unità Sanitaria Locale n.7, con sede legale in Carbonia, Via, cod. fisc. ....., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Maurizio Calamida;

PREMESSA

Visto il D.P.R. 11/7/80, n. 382;
Visto il D.P.R. 10/3/82, n. 162 e s.m.i.;
Visto il D.M. 1 agosto 2005 "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

Premesso che l'Università intende attuare, nell'interesse della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, una convenzione con l'Ente convenzionato al fine di avvalersi delle attrezzature e dei servizi logistici presenti in detta struttura per lo svolgimento di attività professionalizzanti rientranti negli standard della formazione specialistica;

Considerato che l'Azienda di Unità Sanitaria Locale n° 7, ha già manifestato nella lettera di intenti intercorsa (Febbraio 2008) la volontà di mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 L'Azienda di Unità Sanitaria Locale n° 7, mette a disposizione dell'Università attrezzature, personale e le strutture per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
Le strutture, come risulta dall' inserimento nella banca dati ministeriale, sono le seguenti:

Servizio farmaceutico territoriale
Farmacia ospedaliera

art. 2 L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività formative e di tirocinio, integrative di quelle universitarie, necessarie all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola.
L'ente convenzionato si altresì impegna affinché agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera sia consentito l'accesso ai servizi previsti per gli altri specializzandi di area sanitaria.
art. 3 Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2, saranno stabilite dal Direttore della Scuola, d'intesa

con la Direzione Sanitaria dell'Ente convenzionato, sentiti i direttori delle Unità Operative interessate fermo restando che la frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Direttore dell'Unità operativa ospitante e del tutor professionale designato dalla struttura stessa osservando scrupolosamente le loro direttive.

art.4 Per tutta la durata del corso di specializzazione gli allievi in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor individuale è quindi quella figura, universitaria o dell'Azienda/Istituto, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dell' allievo in formazione specialistica, ferma restando la responsabilità del Direttore della Struttura, presso la quale l'allievo in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante, in relazione al rispetto della presenza dovuta ed alla certificazione delle attività svolte dallo specializzando.

art. 5 Su proposta del Consiglio della Scuola e d'intesa con il Consiglio di Facoltà, all'inizio di ogni anno accademico l'Università potrà affidare ad esperti dipendenti dell'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento di corsi ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico pratiche. Tale attività didattica potrà essere svolta dagli esperti dell'Ente convenzionato esclusivamente fuori dell'orario di servizio e previo nulla osta dell'Ente medesimo. La partecipazione di detti esperti all'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è gratuita e non retribuita e, comunque, non potrà comportare alcun onere economico per l'Università e l'Ente convenzionato.

art. 6 La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

art. 7 L'Università garantisce che lo specializzando sia coperto da un'assicurazione che copra tutti i rischi professionali e gli infortuni nonché la responsabilità civile verso terzi in dipendenza dell'attività svolta presso le strutture dell'Azienda, con le modalità previste per il personale non strutturato.

art. 8 L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli specializzandi, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

art. 9 L'Azienda ospitante assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei confronti degli allievi in formazione specialistica che operano presso le proprie strutture e si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite
dettagliate informazioni, oltre agli specifici presidi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante.

art. 10 La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data della stipula, sarà rinnovata con formale provvedimento e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

In caso di disdetta, da concordare tra le parti, è comunque garantita la conclusione dei corsi già avviati e l'ultimazione delle attività in corso.

art. 11 Le parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, anche sensibili.

art. 12 La presente Convenzione è redatta in due originali, esenti da bollo ai sensi delle vigenti norme in materia. E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle norme vigenti, con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Rettore
Prof. Giovanni Melis

Per L'Azienda di Unità Sanitaria Locale n° 7,

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida